



CITTÀ DI FASANO

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
DELL'ASILO NIDO
COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.06.2023

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina le modalità di funzionamento dell'Asilo di proprietà comunale.
2. La sede operativa è fissata nell'idonea struttura ubicata nel Comune di Fasano in Via Unità d'Italia n. 11, struttura che rimane di proprietà del Comune e messa a disposizione di soggetti terzi gestori del servizio oltre ulteriori/eventuali immobili di proprietà comunale;
3. Le caratteristiche strutturali e la ricettività vengono determinate dalla Stazione Appaltante, con riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia; l'organizzazione del servizio di Asilo Nido viene determinata dal soggetto gestore.

ART.2

FINALITÀ

4. L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre, con le famiglie, alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine tra i tre mesi ai tre anni d'età e promuove una cultura per l'infanzia nella città.
5. Il servizio ha quindi lo scopo di:
 - a) aiutare ogni bambino e ogni bambina a sviluppare le proprie potenzialità individuali, cognitivo-affettive e sociali, integrando ed arricchendo le esperienze di vita oltre l'ambito familiare;
 - b) promuovere azioni di sostegno e prevenzione su eventuali situazioni di svantaggio psicofisico e socioculturale;
 - c) garantire il diritto all'inserimento di bambini portatori di svantaggio psicofisico;
 - d) garantire l'uguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto delle individualità e delle pluralità delle culture;
 - e) creare uno spazio di vita a misura di bambino, in grado di stimolare i processi di esplorazione, di scoperta e di scelta;
 - f) offrire una risposta a sostegno dell'inserimento sociale e lavorativo dei genitori;
 - g) elaborare un modello educativo condiviso, attraverso il costante ed organico rapporto con la famiglia ed in collaborazione con gli altri ambiti a carattere socio educativo, presenti sul territorio.

ART. 3
GESTIONE

1. Il servizio è gestito mediante concessione a terzi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni del nuovo codice degli appalti (dlgs 36/2023).

In sede di gara potrà essere previsto un intervento pubblico sotto forma di contributo finanziario al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

ART.4
FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento dell'Asilo Nido è ispirato a criteri di trasparenza, di efficienza e di efficacia, di economicità, di relazioni con gli utenti improntate a rapporti di chiarezza e di collaborazione.

2. Il servizio di Asilo Nido funziona di norma dalla prima settimana del mese di settembre alla fine del mese di luglio, ad esclusione del mese di agosto e delle festività previste da calendario, ed è assicurato nei giorni feriali dal lunedì al sabato compreso.

3. Il calendario annuale è stabilito dal Concessionario ed è pubblicizzato contestualmente al bando per le iscrizioni. Eventuali chiusure straordinarie nel corso dell'anno educativo sono disposte dal medesimo Concessionario

ART. 5
RICETTIVITA'

1. La ricettività dell'Asilo Nido è fissata nel rispetto degli standards strutturali e qualitativi disciplinati dal Regolamento Regionale n. 4/2007. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, si prevede un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati in relazione alla presenza media di bambini in misura non superiore alle percentuali stabilite dall'art. 53 del suddetto Regolamento.

2. L'Asilo Nido dispone di 56 posti, compreso l'incremento del 15% posti ai sensi dell'art. 53 del regolamento regionale, di età compresa tra i 3 e 36 mesi, di cui n. 5 posti riservati a bambini/e individuati/e dal Servizio Sociale Professionale, distribuiti nelle seguenti sezioni:

- Gruppo Lattanti (da 3 a 12 mesi);
- Gruppo Semi Divezzi (da 13 a 23 mesi);
- Gruppo Divezzi (da 24 a 36 mesi).

La dimensione di ciascuna sezione sarà determinata ad ogni decorrenza contrattuale dalla Giunta, sulla

base dei posti da destinare a buoni servizio regionali e in modo che sia garantita la continuità educativa di cui all'articolo 9, comma 2;

ART. 6

ISTITUZIONE DOPPIO TURNO

1. Considerato che La legge di bilancio 2022 art. 1 c. 172-173 L. 234 del 30.12.2021, ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio Asilo Nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio, in attuazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, con il presente regolamento si stabilisce, altresì la necessità di istituire il turno pomeridiano al fine di incrementare il numero di utenti del servizio di asilo nido.

ART. 7

RETTE DI FREQUENZA

1. Le famiglie utenti del servizio sono chiamate a concorrere alle spese per il funzionamento dell'Asilo Nido, con il pagamento di una tariffa/quota mensile di compartecipazione alla spesa del servizio che tenga conto anche della situazione economica valutata su base ISEE.
2. La Giunta Comunale definisce con proprio provvedimento la tariffa massima applicabile al servizio, da assumere come base nella predisposizione degli atti di gara.
3. L'Amministrazione comunale, annualmente, può decidere di compartecipare al costo delle tariffe in favore delle famiglie.

ART. 8

RISERVA DI POSTI

1. N. 5 posti sono riservati gratuitamente, senza alcun onere economico a carico del Comune o delle famiglie, a bambini/e individuati/e dal Servizio Sociale Professionale secondo i seguenti criteri:
 - bambini collocati, sulla base di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in affidamento familiare e/o struttura, nell'anno di affido pre-adoattivo, nonché in analogo periodo post-adoattivo nel caso di adozioni internazionali, oppure soggetti a programmi/progetti di protezione;

- bambini con situazioni configurabili come "disagio", ossia ove esistano particolari condizioni socio-economiche e/o relazionali, già in carico ai Servizi Sociali e/o altri servizi specialistici, per i quali il nido si propone come ambiente favorevole.

2. Nel corso dell'anno educativo il Servizio Sociale Professionale può disporre, sulla base dei criteri di cui al precedente comma e in presenza di posti disponibili, l'ammissione di ulteriori bambini/e, compartecipando in tutto o in parte al pagamento della retta.

ART. 9

AMMISSIONI

1. All'Asilo Nido sono ammessi i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi, che non abbiano maturato il diritto all'iscrizione nella scuola dell'infanzia e che siano:

- residenti nel Comune di Fasano o almeno uno dei due genitori residente nel Comune di Fasano;
- non residenti che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune di Fasano;
- non residenti i cui genitori non siano residenti nel Comune di Fasano né vi svolgono attività lavorativa, che saranno ammessi solo nel caso di disponibilità residua di posti per i residenti nel Comune di Fasano.

2. Sono ammessi di diritto all'anno educativo, previa presentazione di regolare domanda:

- i bambini già frequentanti l'Asilo Nido Comunale nell'anno educativo precedente per almeno 8 mesi anche non continuativi se ammessi dall'inizio dell'anno scolastico, 6 mesi anche non continuativi se ammessi entro il 31 dicembre e 4 mesi continuativi se ammessi entro il 31 marzo;
- i bambini con certificazione di cui alla legge n. 104/92, purché in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente punto 1.
- i bambini orfani di entrambi i genitori.

3. Per l'iscrizione al Servizio di Asilo Nido occorre presentare apposita domanda indirizzata al concessionario del servizio a seguito di pubblicazione di apposito bando predisposto dal medesimo concessionario e nei termini e con le modalità nello stesso individuati.

4. La domanda di ammissione al nido può essere presentata anche dalla madre in stato di gravidanza, purché la data presunta del parto (dimostrata mediante produzione di certificazione medica) sia compresa entro il 31 Agosto di ogni anno.

L'ingresso al nido è consentito ai bambini e alle bambine utilmente collocati in graduatoria a condizione che abbiano compiuto almeno 3 mesi di vita. Pertanto, coloro che alla data del 1° settembre di ogni anno non abbiano il predetto requisito anagrafico possono comunque perfezionare

l'iscrizione al nido e maturare il diritto alla conservazione del posto sino a quando il bambino o la bambina non avrà compiuto i 3 mesi di vita. In tal caso, sino a quando non sarà integrato tale requisito anagrafico sarà dovuta la quota intera della retta. L'ingresso al nido potrà avvenire a partire dal compimento del terzo mese di vita. Il mancato pagamento della quota intera per la conservazione del posto e/o il mancato ingresso al nido entro il mese successivo al compimento del terzo mese di vita integrano rinuncia al posto offerto, con conseguente scivolamento all'ultima posizione utile in graduatoria".

5. Tutti i requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando (ad eccezione dei nati la cui nascita deve avvenire entro il 31 agosto)

ART. 10

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Oltre ai requisiti di accesso e alle priorità stabiliti nel precedente art. 9, il Concessionario per la redazione della graduatoria dovrà applicare i seguenti criteri:

Condizione lavorativa dei genitori

Per ciascun genitore:

- lavoratore dipendente a tempo pieno o autonomi punti 14
- lavoratore part-time punti 08
- impegnato in altre forme di lavoro diverse da quelle suindicate punti 07
- studente regolarmente iscritto punti 04
- non occupato punti 00
- lavoratore con sede di lavoro ubicata fuori dal territorio comunale punti 05

Composizione nucleo familiare

- Nucleo mono genitoriale che si configuri per una delle seguenti ragioni punti 18
(barrare la causa che riguarda il caso specifico)
 - Y vedovo/a
 - Y ragazzo padre/ragazza madre
 - Y genitore con affidamento esclusivo
 - Y se il genitore non convivente è coniugato con persona diversa dall'altro genitore
 - Y se il genitore non convivente ha figli con persona diversa dall'altro genitore
 - Y se il genitore non convivente è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio o della figlia per la quale si sta chiedendo l'iscrizione al nido

- Y se il genitore non convivente è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
 - Y se il genitore non convivente è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti
- Entrambi i genitori invalidi
(con invalidità riconosciuta pari al 74% di cui alla L. n. 104/1990) punti 16
 - Un genitore invalido
(con invalidità riconosciuta almeno pari al 74% di cui alla L. n. 104/1990) punti 08
 - Genitori separati o divorziati con affidamento condiviso punti 03
 - Familiare convivente con disabilità
(con invalidità riconosciuta almeno pari al 74% di cui alla L. n. 104/1990) punti 03
 - Nuova gravidanza in corso punti 01

(I punteggi relativi al nucleo familiare non sono cumulabili tra loro; si applicherà il punteggio più favorevole)

Figli componenti il nucleo familiare:

- presenza nel nucleo familiare di figli di età fino a tre anni non iscritti al nido comunale
(escluso quello per cui si fa domanda) per ogni figlio punti 04
- presenza nel nucleo familiare di figli da tre (+ 1 giorno) a sei anni per ogni figlio punti 03
- presenza nel nucleo familiare di figli di età da sei (+ 1 giorno) a tredici anni per ogni figlio punti 02
- presenza nel nucleo familiare di figli di età da tredici (+ 1 giorno) a sedici anni per ogni figlio punti 01
- presenza nel nucleo familiare di figli già iscritti al nido comunale punti 02
- richiesta di iscrizione per fratelli / sorelle gemelli punti 03

Condizione economica del nucleo familiare

- Valore ISEE da € 0,00 ad € 7.500,00 punti 2
- Valore ISEE da € 7.500,01 ad € 15.000,00 punti 1,5
- Valore ISEE da € 15.000,01 ad € 25.000,00 punti 1
- Valore ISEE da € 25.000,01 ad € 40.000,00 punti 0,5
- Valore ISEE pari o superiore a € 40.000,01 punti 0

2. In presenza di parità di punteggio, vengono stabilite nell'ordine le seguenti priorità:

- genitori entrambi residenti nel Comune di Fasano ed entrambi occupati in attività lavorativa;
- valore ISEE più basso.

ART. 11

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

1. La graduatoria deve essere stilata dal Concessionario cui spetta l'onere della pubblicazione sul proprio sito nonché la comunicazione al Consorzio CIISAF delle risultanze.
2. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, può essere presentato ricorso dai genitori che ritengano di riscontrare errori di valutazione. Se inviato a mezzo posta il ricorso deve pervenire, comunque, entro il 10 giorno dalla pubblicazione della graduatoria.
3. La graduatoria definitiva deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del sopracitato termine, dopo l'esame degli eventuali ricorsi.
4. Il Consorzio CIISAF potrà, in qualunque momento, effettuare accessi, verifiche e controlli sull'applicazione dei criteri per la formulazione della graduatoria.

ART. 12

ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. L'orario di apertura è compreso tra le ore 7,30 e le ore 20,00, così suddiviso:
 - Dalle 7,30 alle 13,30 (x 36 ore settimanali), per i posti che saranno assegnati in base ai buoni educativi regionali;
 - Dalle 7,30 alle 16,00 (x 48,5 ore settimanali) salvo offerta migliorativa presentata da parte del Concessionario in sede di gara, per i posti disciplinati dal presente regolamento;
 - Dalle 15,00 alle 20,00, dal lunedì al venerdì (x 25 ore settimanali), per i posti destinati al doppio turno

ART. 13

REFEZIONE

1. La dieta al Nido d'Infanzia è regolata dalle tabelle dietetiche predisposte annualmente dal competente servizio della ASL territoriale di riferimento; per i bambini che necessitano di diete particolari per intolleranze e/o allergie alimentari, documentate da certificazione medica, sono predisposte tabelle dietetiche personalizzate.
2. È garantito il rispetto delle abitudini alimentari e dietetiche, dettate da convinzioni religiose e culturali.

3. Non è consentito portare alcun tipo di cibo da casa.

4. I menu sono affissi giornalmente all'entrata del Nido; gli educatori sono a disposizione dei genitori per concordare buone abitudini alimentari e discutere eventuali problemi individuali legati all'alimentazione.

ART. 14

ASSICURAZIONE

1. I bambini e il personale operante presso l'Asilo Nido sono coperti da assicurazione contro gli infortuni con oneri a carico del Concessionario.

ART. 15

ORGANIZZAZIONE DEL NIDO

1. Per favorire la gestione e l'organizzazione, il Nido è organizzato in sezioni in relazione alle diverse fasce di età del bambino:

- sezione lattanti, comprendente bambini che, al 1° settembre, non abbiano ancora compiuto l'anno di età;
- sezione semi divezzi, comprendente bambini che, al 1° settembre, abbiano età pari o superiore all'anno;
- sezione divezzi, comprendenti bambini che, al 1° settembre, abbiano età pari o superiore ai due anni.

2. L'organico del personale è definito secondo i rapporti operatore/bambino/spazio stabiliti dall'art. 53 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.

Art. 16

IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

1. Il Comitato di Gestione è composto da 8 membri:

- il Sindaco o Suo delegato;
- il Dirigente dei Servizi Sociali o suo delegato;
- un Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale;
- il coordinatore del Servizio Asilo Nido o altro rappresentante del gestore con ruolo di

responsabilità;

- un rappresentante degli operatori eletto dagli operatori stessi;
- un rappresentante dei genitori per ciascuna Sezione.

2. Il Comitato è presieduto dal Sindaco o dal suo delegato.

3. Funge da Segretario il Coordinatore dell'Asilo Nido; in caso di sua assenza, altro dipendente individuato dal gestore.

4. I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e devono essere eletti entro il 10 dicembre di ogni triennio.

5. Il rappresentante dei genitori in seno al Comitato di Gestione deve essere eletto dall'Assemblea dei genitori entro il 10 novembre di ogni triennio e, comunque, ogni qualvolta venisse meno la rappresentanza dei genitori stessi per dimissioni o cessazione di frequenza al Nido da parte del/i figlio/i; egli rimane comunque in carica sino alla nomina del nuovo rappresentante.

Art. 17

COMPITI DEL COMITATO

1. Il Comitato di Gestione sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'Asilo Nido. In particolare ad esso sono affidati i seguenti compiti:

- proporre alla Giunta comunale eventuali modifiche al presente Regolamento;
- vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite dal Regolamento sul funzionamento dell'Asilo Nido;
- proporre iniziative e migliorie in merito al funzionamento del Servizio Asilo Nido; dirimere questioni e casistiche non contemplate nel presente Regolamento;
- effettuare controlli periodici del servizio di refezione.

ART. 18

COSTITUZIONE E RIUNIONI DEL COMITATO

1. Il Sindaco o suo delegato convoca i membri del Comitato di cui all'art. 16.

2. Il Comitato di Gestione dell'Asilo Nido si riunisce periodicamente su convocazione scritta del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei genitori.

3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato.

4. Le deliberazioni, contenute nei verbali delle riunioni, verranno adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 19

COMPENSI E ASSENZE

1. Ai membri del Comitato di Gestione non compete alcun gettone di presenza; inoltre, gli stessi saranno considerati decaduti automaticamente dalla carica, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate.

ART. 20

RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente.